

Imposte sui redditi e Irap dimezzate per sei anni a chi riporta l'attività in Italia

Reshoring

Sconto Irpef ridotto al 50% per i cervelli di ritorno. Resta al 90% per prof e ricercatori

**Eugenio Bruno
Carmine Fotina**

L'operazione rientro del made in Italy varrà per l'anno di imposta in corso al momento della rilocazione e per i cinque periodi di imposta successivi. Potenzialmente, dunque, sei anni, secondo quanto si legge all'articolo 5 della bozza del decreto legislativo sul fisco internazionale, in attuazione della delega fiscale. L'incentivo consisterà nel dimezzamento dell'imponibile Ires o Irpef a seconda dei casi e dell'Irap. Beneficiarie le attività di impresa e di arti e professioni esercitate in forma associata che vengono ritrasferite in Italia da un Paese extra Ue o esterno allo Spazio economico europeo. Ma le imposte non pagate vengono recuperate dallo Stato, con gli interessi, se avviene un'ulteriore delocalizzazione, anche parziale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla scadenza dell'agevolazione. Dal beneficio sono comunque escluse le attività che erano già esercitate in Italia

nei 24 mesi prima del reshoring (clausola per evitare delocalizzazioni lampo effettuate per poi ottenere gli sgravi).

Novità anche sul fronte del rientro dei cervelli. Per effetto delle quali, come anticipato sul Sole 24 Ore di ieri, lo sconto Irpef per i cosiddetti "impatriati" - a partire dal periodo d'imposta 2024 - si fermerà al 50% del reddito imponibile (anziché al 70% come oggi) e potrà valere fino a un tetto reddituale di 600mila euro. Per beneficiarne occorrerà però aver mantenuto per tre anni la residenza fiscale all'estero e rimanere in Italia per i cinque anni successivi al rientro. Ma i paletti non finiscono qui. L'ambito di operatività dello sgravio viene circoscritto ai lavoratori in possesso di elevata qualificazione o specializzazione, cioè che rientrino nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione Istat delle professioni Cp 2011, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta nel nostro.

La stretta non varrà - come invece sembrava in un primo momento - per i docenti e i ricercatori rientrati dall'estero. Le norme che consentono di abbattere nei loro confronti l'Irpef fino al 90% non rientrano tra quelle abrogate espressamente dal Dlgs sul fisco internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

